

Legge Regionale 16 ottobre 2008, n. 33

Modifica alla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7.

(BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

(Testo coordinato ed integrato con le modifiche di cui alla L.R. 31 marzo 2009, n. 10, 7 dicembre 2009, n. 49, 13 luglio 2010, n. 17, 29 dicembre 2010, n. 34 e 30 giugno 2011, n. 17)

Art. 1

1. Il termine di cui alla legge regionale 27 marzo 2008, n. 7, è prorogato al *31 dicembre 2011*.¹

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹L'art. 2, comma 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 10, che differisce il termine al 31 dicembre 2009. L'art. 1, comma 1 della L.R. 7 dicembre 2009, n. 49 proroga il termine al 30 giugno 2010. L'art. 1, comma 1 della L.R. 13 luglio 2010, n. 17 che proroga il termine al 31 dicembre 2010. L'articolo 39, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 proroga il termine al 30 giugno 2011. L'art. 1, comma 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17 fissa il termine al 31 dicembre 2011.